

POMPEII

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

DECRETO n° \_\_\_\_\_ del

1

**Oggetto: De Martino Anna ed altri / Parco Archeologico di Pompei – Ricorso per Ottemperanza, ex art. 112 e ss Dlgs n. 104/2010 (RG n. 931/2020) della sentenza del Tar Campania - Napoli n. 1824/2011 confermata in appello dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3005/2017 – APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE ex art. 1965 c.c.**

### Il Direttore Generale *ad interim*

#### Premesso che:

- Con **Decreto del 05.05.1999**, notificato il **18-19.05.1999**, l'allora Soprintendenza di Pompei disponeva l'occupazione temporanea, per il periodo di 12 mesi, dell'immobile di proprietà dei sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata, ubicato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Vicinale Grotta San Biagio riportato in catasto al foglio 6/E del Comune di Castellammare di Stabia, particelle 335 (parte), 213 (parte), 1674 (parte) e 1675 (parte)], ai sensi dell'art. 43 della legge n. 1089 del 1939, allo scopo di consentire l'esecuzione di opere di puntellamento, contrasto e tiratura sulle strutture archeologiche ubicate nella particella demaniale 1675 del fg. 6/E di Castellammare di Stabia;
- Con successivo **Decreto del 12 aprile 2000** l'allora Soprintendenza di Pompei disponeva il rinnovo della medesima occupazione per altri 12 mesi a decorrere dal 5 maggio 2000;
- Tali provvedimenti venivano impugnati dai sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata dinanzi al TAR Campania Napoli, con un **ricorso notificato in data 15.07.1999**, depositato in data 23.07.1999 e iscritto a ruolo con il **n. 6127/1999 R.G** ed un secondo **ricorso notificato il 30.06.2000**, depositato in data il 28.07.2000 e iscritto a ruolo con il **n. 7223/2000 R.G**;
- Il TAR Campania Napoli, previa riunione dei due ricorsi, in data 29.04.2009 pronunciava la **Sentenza n. 2207/2009**, con la quale respingeva i ricorsi presentati dai ricorrenti disponendo la compensazione delle spese di giudizio;
- A seguito della pronuncia su richiamata, i sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata impugnavano la stessa, con ricorso incardinato con il **n. rg. 6054/2010**, dinanzi al **Consiglio Di Stato**, il quale, con la **Sentenza n. 5097/2016**, accoglieva l'appello dei ricorrenti "e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati e stabilisce i criteri di cui in motivazione per la formulazione dell'offerta di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a. da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza". Il Consiglio di Stato, oltre a disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, condannava "il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000, oltre agli accessori di legge".
- Con **Decreto del 18.05.1986**, il MIBAC dichiarava la pubblica utilità inerente l'esproprio dei terreni di cui sopra di proprietà sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata, ubicati nel Comune di Castellammare di Stabia, in via Vicinale Grotta San Biagio ed identificati in catasto al f. 6, p.lla 335, partita n. 10797, di mq. 59.000;

- Con successivi **decreti del 17.05.1990, 16.05.1991, 15.05.1992, 12.05.1993, 04.05.1994, 16.05.1995, 13.05.1996, 05.05.1997 e 11.05.1998**, il MIBAC disponeva la proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni.
- Con gli ulteriori **decreti del 18.05.1999**, notificato in data 06.06.1999 e **del 16.05.2001**, notificato in data 14.06.2001, il MIBAC prorogava ulteriormente i termini per terminare la procedura definitiva di esproprio delle aree di cui sopra;
- Avverso i suddetti ed ultimi decreti di proroga, i sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata notificavano e depositavano due ricorsi al **TAR Campania Napoli** incardinati con il n. rg. **7012/1999 e 8415/2001**;
- Il TAR Campania Napoli, previa riunione dei ricorsi, con la **Sentenza n. 1824/2011** pronunciata in data 29.03.2011, accoglieva gli stessi e *“per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione e dichiara l’obbligo di restituzione dei fondi ai privati e di risarcimento del danno”*. Il Giudice di prime cure, oltre a disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, condannava *“il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali) - Soprintendenza Archeologica di Pompei – al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00, nonché delle spese di consulenza, definitivamente liquidate in € 5.817,64 oltre IVA e 2% come da documentazione esibita dal consulente tecnico e che erano state poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente quanto a € 3.000,00”*.
- Avverso il suddetto provvedimento giudiziale, il MIBAC notificava e depositava ricorso, incardinato con il n. rg. **5577/2011, al Consiglio di Stato**, il quale, con la **Sentenza n. 3005/2017** pronunciata in data **04.05.2017**, respingeva l’appello e *“Condanna l’amministrazione appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 7.000 (settemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti”*.
- In data **15.05.2018**, a seguito della pronuncia dei suddetti provvedimenti, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, individuata quale soggetto competente ad esprimersi dall’Avvocatura Generale dello Stato, rendeva parere legale relativamente ai seguenti quesiti posti dal Parco Archeologico di Pompei con nota n. 3334 del 12.02.2018: *“1) modalità con cui dare esecuzione al capo della Sentenza del giudice di primo grado con la quale si è disposta la restituzione dei cespiti in favore di parte ricorrente previo ripristino dello status quo ante; 2) alla interpretazione del decisum del Consiglio di Stato di cui alla sentenza reiettiva dell’appello proposto dal AGS; 3) ai criteri da adottare per la quantificazione del danno cui l’amministrazione è stata condannata all’esito del giudizio in oggetto descritto; all’opportunità di procedere, contestualmente alla restituzione del bene ed alla corresponsione delle somme dovute a titolo risarcitorio, all’acquisizione della p.lla di proprietà dei ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis TU n. 327/2001”*.
- In particolare, relativamente a quest’ultimo quesito, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli dava una *“risposta positiva”* precisando che *“La condanna alla restituzione del bene non è ostativa all’esercizio del potere acquisitivo, non potendo interpretarsi l’esercizio di detto potere quale elusione del giudicato”*.
- In data **05.09.1991** i sigg.ri De Martino Alfonso, De Martino Anna, De Martino Daniele, De Martino Gennaro e De Martino Maria Immacolata citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il MIBACT, unitamente ad altri convenuti, per venderlo condannare in solido *“1) al pagamento in favore degli attori della somma di £ 44.200,00 a titolo di indennità di occupazione legittima; 2) al pagamento della somma di £ 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito per l’acquisizione de parte del Ministero della zona di terreno di cui è causa, irreversibilmente destinata ad opera pubblica; 3) a corrispondere gli interessi e la svalutazione monetaria sulle suddette somme con decorrenza dal 1986 data dell’occupazione; 4) al pagamento delle spese processuali”*;
- In data **25.03.2001** il Tribunale di Napoli pronunciava la **Sentenza n. 11866/2001**, con la quale *“condanna il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro pro*

*tempore, al pagamento in favore Balsamo Asselda Gemma, De Martino Alfonso, De Martino Annamaria, De Martino Maria, De Martino Daniele e De Martino Gennaro della somma di £ 221.636.084, oltre interessi legali sulla somma di € 10.50700 con decorrenza dal 08.09.1987 e sulla somma di £ 6.129.084 con decorrenza dal 21.03.1988". Il Giudice di Prime cure condannava, altresì, il Ministero "al pagamento a favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessive £ 19.631.740, di cui £ 6.431.740 per spese, in esse comprese £ 5.942.800 per CTU, £ 4.000.00 per diritti, £ 8.000.00 per onorari ed £ 1.200,00 per spese generali, oltre IVA e CPA"*

- A seguito della pubblicazione del su richiamato provvedimento giudiziale, il MIBAC ha impugnato la **Sentenza n. 11866/2001** dinanzi la **Corte d'Appellodi Napoli**, con il ricorso incardinato con il **n. rg. 3885/2002**. Il Giudice di secondo grado, con la **Sentenza n. 2189/2004** depositata in data 30.06.2004, accoglieva "il ricorso principale per quanto di ragione e per l'effetto condanna il suddetto Ministero a corrispondere a favore dei De Martino gli interessi legali sulla somma di £ 120.000.000 con decorrenza dal 18.03.1993; dichiara l'incompetenza del Tribunale in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e per l'effetto annulla la condanna del Ministero al pagamento della somma di £ 16.636.084 a tale titolo e di £ 6.129.084 a titolo di interessi". La Corte d'Appello dichiarava, altresì, "compensate per un terzo le spese di primo grado tra il Ministero ed i De Martino da apportare sulla liquidazione operata dal Tribunale e con la sola eccezione delle spese del CTU da porre per intero a carico dell'Amministrazione", nonché "compensate le spese di appello tra il Ministero ed i De Martino e tra questi ultimi e la Fintecna";

- In esecuzione della Sentenza n. 2189/2004 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, l'allora Soprintendenza disponeva la liquidazione a favore dei sigg.ri De Martino della somma complessiva pari ad € 194.562,10, giusto **mandato di pagamento n. 322 del 16.04.2007**;

#### Considerato che:

- In data **27.02.2020** la sig.ra De Martino Anna + altri notificavano a Questa Amministrazione ricorso per Ottemperanza (all. 7), ex art. 112 e ss Dlgs n. 104/2010, della sentenza del Tar Campania - Napoli n. 1824/2011 confermata in appello dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3005/2017.

- Con tale atto giudiziario i ricorrenti chiedevano, testualmente, quanto segue:

1) dare piena attuazione alla sentenza del T.A.R Campania Napoli Sez. V n. 1824/2011, considerando nulli e/o inefficaci eventuali atti lesivi del giudicato;

2) nominare sin da ora, a spese dell'Amministrazione convenuta, un Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 1824/2011 emessa dal T.A.R Campania, Napoli, Sez. V, con il compito di dare esecuzione alla Sentenza anzidetta e, in particolare:

o procedere alla restituzione dei terreni di proprietà dei ricorrenti condannando il Ministero alla restituzione di fondi ai privati con re immissione dei medesimi nel relativo possesso, previo ripristino dello status quo ante;

o risarcire il danno subito ai sigg.ri De Martino, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della sentenza di appello, nonché interessi legali dalla data di deposito della sentenza n. 1824/2011 fino all'effettivo soddisfo, per un ammontare complessivo € 281.201,87 ( di cui € 227.729,82 di sorta capitale e € 53.472,05 per interessi e rivalutazione monetaria), eventualmente depurata di somme medio tempore eseguite in favore dei ricorrenti;

o liquidare le spese di lite quantificate in € 2.000,00 per il primo grado di giudizio ed € 7.000,00 per il secondo grado di giudizio, oltre interessi maturati fino al soddisfo, iva e c.p.a.;

o liquidare le spese di consulenza tecnica quantificate dal Giudice di prime cure in € 5.817,64 oltre iva e 2%.

3) condannare, infine, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Parco Archeologico di Pompei, ognuno per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno da ritardo nella misura che Codesto On.le T.A.R riterrà di riconoscere in applicazione del parametro individuato

dalla CEDU dell'interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentando di tre punti percentuali, ex art. 114, c.4 let. e) c.p.a.

- A seguito di ciò Questa Amministrazione dava immediato riscontro al ricorso notificato con la comunicazione **prot. n. 2709 del 04.03.2020**, inviata ai ricorrenti nella stessa data, nella quale, in attuazione ed in esecuzione a quanto statuito dal T.A.R Campania Napoli con la Sentenza n. 1824/2011 del 29.03.2011 e dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3005/2017 del 21.06.2017, si manifestava, testualmente, la volontà:

*“ 1) di procedere ad horas alla restituzione ai ricorrenti del terreno, identificato catastalmente con il fg. 6 p.lla 335, partita n. 10797, di superficie pari a mq 5.900 ubicato in Castellammare di Stabia (NA), in Via Vicinale Grotta San Biagio e, contestualmente, avviare la procedura per l'acquisizione dell'area, stante l'impossibilità di ripristino dello status quo ante senza compromettere la sicurezza del bene.*

*2) di risarcire il danno subito dai ricorrenti, comprensivo degli interessi e rivalutazione monetaria maturati sino al 30.03.2020, nonché le spese di lite relative sia al giudizio di primo grado che al giudizio di secondo grado e le spese di consulenza tecnica, il cui importo complessivo risulta pari ad € 71.772,23. Tale somma, così come dettagliatamente calcolata secondo lo schema che si allega alla presente, è stata stimata sulla base del valore di base dei terreni fissato nella relazione peritale del CTU Arch. Ciro Guida in € 14,32 mq; il suddetto importo deriva decurtando dalla cifra corrispondente alla sorta capitale, pari ad € 225.301,40, la somma pari ad € 194.562,10 già liquidata ai ricorrenti da parte di Questa Amministrazione nell'anno 2007, a seguito della Corte d'Appello di Napoli n. 2189/04 depositata in data 30.06.2004.*

*Nel contempo si precisa che è interesse del Parco avviare, in tempi brevissimi, l'istruttoria da indirizzare alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, al fine di acquisire, anche ai sensi dell'art. 42-bis del T.U n. 327/2001, la suddetta area.*

*L'interesse e l'opportunità di dare avvio alla procedura su richiamata, trovano la loro ragion d'essere in un dato oggettivo legato all'attuale stato dei luoghi, dai quali emerge che il ripristino dello status quo ante non è praticabile per evidenti ragioni di sicurezza rappresentate dalla necessità di evitare il crollo del costone della Collina Varano.*

*Al fine di dare seguito a quanto sopra si chiede di comunicare gli estremi del conto corrente su cui corrispondere gli importi dovuti, così come calcolati secondo lo schema allegato al presente atto”.*

- In data **10.03.2020** i ricorrenti depositavano al TAR Campania Napoli il ricorso suddetto che veniva incardinato con il n. 931/2020; a seguito di ciò il Giudice Amministrativo, previa richiesta di parte, fissava la data d'udienza al 09.06.2020.

- In data **16.04.2020** il Parco Archeologico di Pompei, con la comunicazione **prot. n. 3699**, al fine di scongiurare il pericolo che si potesse aprire ulteriore giudizio di ottemperanza, *“in attuazione ed in esecuzione a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5097/2016 del 05.12.2016 manifestava formalmente la volontà di procedere anche alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio, pari ad € 6.000,00 oltre agli accessori di legge”.*

- Solo in data **25.05.2020**, a seguito di alcuni contatti telefonici intercorsi tra il tecnico di parte dei ricorrenti ed i dipendenti del Parco, con comunicazione acquisita agli atti di questa Amministrazione con il prot. n. 4582 i legali dei sigg.ri De Martino, davano riscontro alla nota del Parco del 04.03.2020 prot. n. 2709.

- I ricorrenti, nell'evidenziare alcuni errori di calcolo commessi dall'Amministrazione relativi sia all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno sia alla somma riconosciuta a titolo di interessi maturati, sostenevano che la somma corretta da riconoscere risultava pari complessivamente ad € 93.883,17, così composta:

- 1) € 75.356,69 a titolo di risarcimento del danno, anziché € 55.558,36 come calcolato da questa Amministrazione;
- 2) € 9.000,00 oltre interessi, IVA e c.p.a;

- 3) € 5.817,64 oltre IVA.
- Alla comunicazione su richiamata e a supporto di quanto sostenuto dai sigg.ri De Martino veniva allegato Atto di precetto ed un foglio di calcolo.
  - In data **01.06.2020**, con nota acquisita agli atti del Parco Archeologico di Pompei con il **prot. n. 4753** e ad integrazione della su richiamata nota, i legali dei ricorrenti, nel confermare quanto richiesto della comunicazione di cui sopra, invitavano questa Amministrazione "*a liquidare anche le spese di lite (compresi: accessori, I.V.A, c.p.a e contributo unificato) relative al giudizio di ottemperanza, attualmente pendente innanzi al T.A.R Campania, Napoli, Sez. V, r.g n. 931/2020 (cfr prospetto di fattura allegato redatto secondo il d.m 55/2014)*", quantificate in € 19.219,10.
  - In data **31.07.2020**, con nota **prot. n. 6888**, il Parco Archeologico di Pompei, a seguito delle comunicazione inviate in data 04.03.2020 prot. n. 2709 ed in data 16.04.2020 prot. n. 3699, nonché in riscontro alle richieste pervenute in data 25.05.2020 ed in data 01.06.2020, acquisita agli atti del Parco rispettivamente con il prot. n. 4582 ed il prot. n. 4753, inviava ai ricorrenti una formale proposta transattiva, ex art. 1965 c.c, volta "*a mettere fine alla vertenza in essere dinanzi al TAR Campania Napoli (Rg n. 931/2020) e a qualsiasi potenziale controversia possa sorgere tra i sigg.ri De Martino e questa Amministrazione relativamente a pretese economiche che possano essere avanzate dai proprietari dell'area identificata catastalmente al fg. 6 part. n. 335, partita n. 10797 oggetto della procedura ex art. 42-bis del D.P.R n. 327/2001 e riconducibili ai provvedimenti giudiziali ad oggi pronunciati in merito ( Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3005/2017 del 2017; TAR Campania Napoli n. 1824/2011 del 29.03.2011; Consiglio di Stato, n. 5097/2016 del 05.12.2016)*".
  - Tale proposta consisteva nel riconoscimento di un importo pari complessivamente € 95.172,82, a fronte della somma, pari complessivamente ad € 113.102,27, richiesta dai ricorrenti.
  - In data **02.09.2020**, a fronte della suddetta proposta transattiva, i ricorrenti, a mezzo PEC, nel sostenere che l'Amministrazione avesse compiuto degli "*errori*" nel quantificare l'importo di cui sopra relativi al calcolo dell'IVA e alle spese di lite di cui alla pronuncia n. 5097/2016 del Consiglio di Stato, ritenevano che l'importo corretto fosse pari ad € 103.127,22, anziché € 95.172,82.
  - In data **11.12.2020** **prot. n. 10924** il Parco Archeologico di Pompei, in riscontro alla comunicazione di cui alla PEC del 02.09.2020, dopo aver preso atto delle osservazioni sollevate dai ricorrenti e rinnovato la volontà, nonché l'interesse a verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire ad un atto transattivo ex art. 1965 c.c non solo della vertenza in essere dinanzi al TAR Campania Napoli (Rg n. 931/2020), bensì di qualsiasi potenziale controversia possa sorgere tra i sigg.ri De Martino e questa Amministrazione relativamente a pretese economiche che possano essere avanzate dai proprietari dell'area identificata catastalmente al fg. 6 part. n. 335, partita n. 10797 e riconducibili ai provvedimenti giudiziali ad oggi pronunciati in merito ( Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3005/2017 del 2106.2017; TAR Campania Napoli n. 1824/2011 del 29.03.2011; Consiglio di Stato, n. 5097/2016 del 05.12.2016, precisava che "*considerata la somma proposta, pari ad € 103.127,22, al fine di addivenire ad un accordo transattivo, ritiene opportuno condizionare qualsiasi determinazione in merito al preventivo parere legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli*".
  - Con la comunicazione di cui sopra, il Parco Archeologico di Pompei, precisava, altresì, in riscontro all'osservazione sollevata dai ricorrenti sull'argomento, che "*In merito, infine, alla procedura ex art. 42-bis del T.U n. 327/2001, si conferma la volontà di questa Amministrazione di dare avvio all'istruttoria da indirizzare alla Direzione Belle Arti e Paesaggio; tuttavia si fa presente che, attualmente, tale attività è stata già avviata dagli uffici funzionalmente competenti, ma non è stata completata atteso che, ad oggi, la proprietà dell'area, che dovrà essere oggetto della procedura su richiamata, risulta ancora catastalmente intestata al defunto sig. De Martino Alfonso*".
  - In data **11.12.2020**, con nota **prot. n. 10951**, il Parco Archeologico di Pompei inviava all'Avvocatura Distrettuale di Napoli richiesta di parere legale circa: "*1) La congruità e la*

convenienza economica per l'Amministrazione di riconoscere ai ricorrenti la somma richiesta dagli stessi con la comunicazione inviata a mezzo PEC in data 02.09.2020 pari complessivamente ad € 103.127,22; 2) le condizioni della transazione così come proposta dal Parco Archeologico di Pompei, con la comunicazione del 31.07.2020 prot. n. 688”.

- In data **15.01.2021**, con nota **prot. n. 425**, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Serv. I, trasmetteva al Parco Archeologico di Pompei la nota del prot. n. 5030 del 12.01.2021, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nella persona dell'Avv. Federico Vigoriti assegnatario della pratica identificata con l'affare legale n. 11918/2011, richiedeva di “*rappresentare, con ogni sollecitudine, se abbia già provveduto al pagamento o se vi siano motivi ostativi concernenti il procedimento di liquidazione a norma dell'art. 5 sexies della L. n. 89/2001*”.

- In riscontro alla suddetta richiesta il Parco Archeologico di Pompei, con nota del **19.01.2021 prot. n. 538**, dopo aver precisato che le ragioni ostative alla mancata liquidazione delle somme “*sono determinate dal fatto che, con nota del 11.12.2020 prot. n. 10951 che si allega al presente atto per pronta visione(all. 1), questa Amministrazione, in vista della precedente udienza fissata dal TAR Campania Napoli per la data del 11.01.2021, richiedeva a Codesta Spett.le Avvocatura di esprimere una parere legale, circa la sussistenza delle condizioni per procedere alla sottoscrizione di un atto transattivo ex art. 1965 c.c.*”, sollecitava la trasmissione del parere legale richiesto in vista della prossima udienza di merito fissata dal T.A.R Campania Napoli – Sez. V per il giorno 20.04.2021.

- In data **15.02.2021** il Parco Archeologico di Pompei, con nota **prot. n. 1585**, stante la mancata trasmissione del parere legale da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sollecitava ulteriormente la stessa ad esprimersi “*possibilmente entro il 28.02.2021*” precisando che in caso di mancanza di parere “*entro la data suddetta, questa Amministrazione, al fine di scongiurare il pericolo che le richieste avanzate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio di cui in oggetto venissero in toto accolte dal Giudice Amministrativo, si vedrà costretta a porre in essere tutte le determinazioni necessarie per dare esecuzione alla Sentenza n. 1824/2011 pronunciata dal TAR Campania Napoli o tentare di sottoscrivere con i sigg.ri De Martino, prima della prossima udienza fissata per il giorno 20.04.2021, un atto transattivo ex art. 1965 c.c.*”.

**Visto** che è pendente una vertenza consistente in un Giudizio di Ottemperanza intrapreso dai ricorrenti presso il TAR Campania Napoli ed incardinato con RG n. 931/2020;

**Visto** che la prossima udienza del giudizio di cui sopra è stata fissata per il giorno 20.04.2021;

**Visto** che l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, pur avendo ricevuto formale richiesta da parte del Parco Archeologico di Pompei in data 11.12.2020, con nota prot. n. 10951 e successivo sollecito in data 15.02.2021 con nota prot. n. 1585, ad oggi non ha espresso alcun parere legale;

**Visto** che è interesse del PAP, così come del resto già formalizzato con la comunicazione del 31.07.2020, prot. n. 6888, procedere alla sottoscrizione di un atto transattivo ex art. 1965 c.c, volto, non solo chiudere la vertenza in essere dinanzi al TAR Campania Napoli (Rg n. 931/2020), ma evitare il sorgere di qualsiasi potenziale controversia tra i sigg.ri De Martino e questa Amministrazione relativamente a pretese economiche che possano essere avanzate dai proprietari dell'area identificata catastalmente al fg. 6 part. n. 335, partita n. 10797 e riconducibili ai provvedimenti giudiziari ad oggi pronunciati in merito (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3005/2017 del 21.06.2017; TAR Campania Napoli n. 1824/2011 del 29.03.2011; Consiglio di Stato, n. 5097/2016 del 05.12.2016).

**Visto** che tale interesse è rappresentato dalla necessità da parte del Parco Archeologico di Pompei di scongiurare il pericolo concreto ed attuale che il ricorso, con il quale gli attuali ricorrenti hanno dato avvio presso il TAR Campania Napoli al Giudizio di Ottemperanza incardinato con rg n. 931/2020, possa trovare totale accoglimento con il rischio che il Giudice Amministrativo nomini

“a spese dell’Amministrazione convenuta, un Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 1824/2011 emessa dal T.A.R Campania, Napoli, Sez. V, con il compito di dare esecuzione alla Sentenza anzidetta”.

**Visto** che, inoltre, così come del resto già esplicitato nella comunicazione del 04.03.2020 prot. n. 2709 e giuridicamente consentito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con il parere legale reso sull’argomento in data 15.05.2018, è interesse del Parco Archeologico di Pompei acquisire, ai sensi dell’art. 42-bis del T.U n. 327/2001, l’area identificata catastalmente con il fg. 6 p.lla 335, partita n. 10797, di superficie pari a mq 5.900 ubicato in Castellammare di Stabia (NA), in Via Vicinale Grotta San Biagio di proprietà dei sigg.ri De Martino attuali ricorrenti.

**Visto** che l’interesse e l’opportunità da parte del Parco Archeologico di Pompei di acquisire la proprietà della suddetta area, trovano la loro ragion d’essere in un dato oggettivo legato all’attuale stato dei luoghi dell’area su richiamata, dai quali emerge che il ripristino dello status quo ante non è praticabile per evidenti ragioni di sicurezza rappresentate dalla necessità di evitare il crollo del costone della Collina Varano.

**Visto** l’art. 1965 e segg. del Codice Civile.

#### DECRETA

- Di approvare il riconoscimento, a titolo puramente transattivo ex art. 1965 c.c, ai sigg.ri De Martino, attuali ricorrenti nel giudizio di ottemperanza in essere, della somma complessiva pari ad € 103.127,22, così suddiviso:

- o € 72.918,95 di sorta capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- o € 9.213,87 € per le spese di lite, comprensive di i.v.a. e c.p.a., liquidate con sentenze n. 1824/2011;
- o € 8.881,60 per le spese di lite, comprensive di i.v.a. e c.p.a., liquidate con sentenze n. 3005/2017;
- o € 7.612,80 per le spese di lite, comprensive di i.v.a. e c.p.a., liquidate con sentenze n. 5097/2016
- o € 4.500,00 per le spese di lite, comprensive di i.v.a. e c.p.a, relative al giudizio di ottemperanza pendente innanzi al T.a.r. Campania, Napoli (r.g. n. 831/2020).

- Di approvare lo schema di atto di transazione allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si riconosce ai sigg.ri De Martino, a saldo e stralcio, di tutte le pretese economiche avanzate o che possono essere avanzate dagli stessi, quali legittimi proprietari dell’area identificata catastalmente con il fg. 6 p.lla 335, partita n. 10797, di superficie pari a mq 5.900 ubicato in Castellammare di Stabia (NA), in Via Vicinale Grotta San Biagio, riconducibili a tutti i provvedimenti giudiziari, ad oggi, pronunciati in merito (*rectius* Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3005/2017 del 21.06.2017; TAR Campania Napoli n. 1824/2011 del 29.03.2011; Consiglio di Stato, n. 5097/2016 del 05.12.2016), l’importo complessivo pari ad € 103.127,22.

- di ordinare, in virtù di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l’imputazione della spesa occorrente per la transazione di cui sopra pari ad € 103.127,22.

- Che il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio ha accertato ed imputato la spesa di € 103.127,22 oltre IVA, come di seguito riportato: impegno n. 142/2018, n. 341/2019 e n. 258/2020.

il Direttore Generale *ad interim*  
Prof. Massimo Osanna

Firmato digitalmente da  
**MASSIMO OSANNA**

